



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 2

**Publicato sul sito www.agcm.it
13 gennaio 2020**

SOMMARIO

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	5
AS1638 - REGIONE LAZIO - TESTO UNICO DEL COMMERCIO-DURATA DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI	5
AS1639 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	7
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	9
PS11335 - AMOMA-CREDIT CARD SURCHARGE <i>Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento</i>	9
PS11335 - AMOMA-CREDIT CARD SURCHARGE <i>Provvedimento n. 27960</i>	10
VARIE	17
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 <i>Provvedimento n. 28065</i>	17

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1638 - REGIONE LAZIO - TESTO UNICO DEL COMMERCIO-DURATA DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI

Roma, 5 dicembre 2019

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali e le autonomie

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (“Testo Unico del Commercio”), come pubblicata in data 7 novembre 2019 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 90, l’Autorità, nella riunione del 3 dicembre 2019, ha inteso formulare le seguenti osservazioni, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, in tema di durata delle concessioni dei posteggi, ovvero sulla parte di area pubblica assegnata per l’esercizio dell’attività commerciale dell’operatore autorizzato.

In particolare, la Legge Regionale Lazio n. 22/2019 all’art. 45 dispone che: *«i comuni, previa indizione di apposite procedure di selezione, provvedono all’assegnazione delle concessioni dei posteggi, di durata decennale, rinnovabili secondo la normativa vigente, nonché al contestuale rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche»*. La legge riprende, quindi, la disposizione prevista dall’art. 28 del d.lgs. 114/98, che stabilisce una durata decennale delle concessioni sui parcheggi, aggiungendo la possibilità di rinnovo.

L’Autorità intende in questa sede evidenziare come, secondo il proprio consolidato orientamento, *«la previsione da parte dell’articolo 28 del Decreto Legislativo n. 114/98 di una durata decennale della concessione appare un termine eccessivamente lungo, anche tenuto conto della natura dell’attività che il soggetto aggiudicatario andrà a svolgere (commercio su aree pubbliche), la quale non richiede particolari investimenti, e si pone in contrasto con gli obiettivi di liberalizzazione e di apertura alla concorrenza perseguiti dallo stesso Decreto. Ancor più ingiustificata dal punto di vista concorrenziale appare la previsione di qualsiasi meccanismo di rinnovo delle autorizzazioni che sia*

suscettibile di aggravare l'irrigidimento del mercato, perpetuando la posizione degli operatori già esistenti e non consentendo l'alternanza dell'offerta in questo settore commerciale»¹.

Anche di recente l'Autorità ha espressamente rappresentato come la durata eccessiva delle concessioni (10 anni) unita alla individuazione della maggiore professionalità acquisita, quale criterio prioritario per l'assegnazione delle medesime (non presente nella legge in esame), appaia idoneo a pregiudicare il corretto dispiegarsi delle dinamiche di mercato, favorendo gli operatori uscenti ed ostacolando l'ingresso di nuovi concorrenti, in aperto contrasto con i principi espressi dagli artt. 10 e 12 della Direttiva 2006/123/CE e degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 59/2010².

Le medesime considerazioni, d'altra parte, sono state svolte dall'Autorità anche riguardo a diversi settori economici, là dove si è sempre ribadito che la durata delle concessioni «*dovrebbe essere rigorosamente definita in maniera da perseguire l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, senza però rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto concorrenziale*»³.

In conclusione, l'Autorità ritiene che, in coerenza con i precedenti interventi di *advocacy* citati, la menzionata disposizione della L.R. Lazio n. 22/2019 in materia di concessione dei posteggi, nei termini suesposti, appare presentare profili di contrasto con i principi costituzionali posti a tutela della concorrenza di cui agli artt. 41 e 117, comma 2, lett. e) in quanto, la durata delle concessioni per i parcheggi appare eccessiva, integrando una specifica violazione dei principi concorrenziali in violazione degli artt. 10 e 12 della Direttiva 2006/123/CE e degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 59/2010. Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/1990, salvo che vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostantive alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

¹ Si veda, *inter alia*, la Segnalazione AS876 del 12 ottobre 2011, *Disposizioni relative all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche*, in boll. 41/2011, avente ad oggetto una disposizione della legge regionale Lazio n. 33/1999 analoga a quella in esame.

² Cfr. la Segnalazione AS1550, del 12 dicembre 2018, *Concessioni e criticità concorrenziali*, in boll. 48/2018.

³ Si veda, ad esempio, Segnalazione del 21 giugno 2016, *Concessioni per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale*, in Boll. 24/2016; Segnalazione del 16 dicembre 2015, *Comune di Albiano (TN) - Disciplina del settore delle cave*, in Boll. 48/2015; Parere del 29 gennaio 2014, AS1114 - *Regime concessorio presente nel porto di Livorno*, in Boll. 12/2014; Parere *ex art. 21-bis* del 19 dicembre 2012, AS1002 - *Comune di Roccaraso (AQ) - Impianti sciistici di risalita*, in Boll. 51/2012; Parere del 29 novembre 2012 AS994 - *Comune di Gallipoli (LE) - Rinnovo di concessioni demaniali marittime*, in Boll. 46/2012.

AS1639 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Roma, 9 dicembre 2019

Città metropolitana di Reggio Calabria

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesta Città metropolitana in data 14 novembre 2019, si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nella sua riunione del 3 dicembre 2019, ha ritenuto di svolgere le seguenti considerazioni ai sensi dell’art. 22 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

L’art. 2, comma 2, della l. n. 264/91 e il relativo Decreto Ministeriale (D.M.) 9 dicembre 1992 sono finalizzati a contingentare il numero dei soggetti potenzialmente autorizzabili all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

L’art. 2 della l. n. 264/91 (“*Sviluppo programmato del settore*”), infatti, rinvia ai criteri per la programmazione numerica delle autorizzazioni fissati dal Ministero “*al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico*”. A tal fine, il D.M. di attuazione del 1992 impone alle amministrazioni Provinciali (oggi Città metropolitane) di predeterminare il numero di autorizzazioni rilasciabili in funzione del numero di veicoli complessivamente immatricolati nel territorio della Provincia, senza alcun riferimento a motivi imperativi di interesse generale suscettibili di giustificare, in un’ottica di proporzionalità, la stessa necessità del contingentamento. Inoltre, nella misura in cui le norme citate rievocano un criterio di “*fabbisogno*” improntato a parametri quantitativi, pertanto, le stesse integrano una restrizione esplicitamente vietata dall’art. 11 del d.lgs. n. 59/2010 e dai successivi decreti di liberalizzazione.

L’Autorità richiama la propria reiterata posizione sul tema, secondo cui l’imposizione di limitazioni numeriche all’esercizio di una determinata attività, non giustificate da alcuna esigenza di interesse generale, costituisce una tipica barriera regolamentare all’accesso che distorce profondamente le dinamiche concorrenziali, non solo riducendo le possibilità di ingresso di nuovi operatori, ma anche alterando severamente gli incentivi a competere per gli operatori esistenti¹.

¹ Con specifico riferimento all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, cfr. i precedenti interventi dell’Autorità in materia: AS17 del 4 ottobre 1993, in Bollettino AGCM n. 29/1993, AS104 del 30 ottobre 1997, in Bollettino AGCM n. 43/1997, AS552 del 1° luglio 2009, in Bollettino AGCM n. 28/09; AS762 del 23 settembre 2010, in Boll. n. 37/2010; AS1026 del 14 novembre 2012, in Boll. n. 9/2013; AS1042 del 17 aprile 2013, in Boll. n. 17/2013; AS1439 del 26 ottobre 2017, in Bollettino AGCM 42/2017; AS1591 del 7 marzo 2019, in Bollettino AGCM 26/2019.

In definitiva, la citata norma contenuta nella l. n. 264/91 e la relativa applicazione contenuta nel D.M. 9 dicembre 1992 appaiono disapplicabili alla luce dei principi dettati dagli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 59/2010, che recepisce la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi), nonché in contrasto con gli artt. 31, comma 2, e 34, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), convertito con l. 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 1, 6, 7, 8 e 9, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con l. 14 settembre 2011, n. 148 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lett. b), e comma 2 del d.l. n. 1/2012, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27.

Pertanto, il quadro normativo vigente in materia di servizi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto non appare precludere alla Città metropolitana la possibilità di rimuovere i limiti al numero di autorizzazioni rilasciabili su base provinciale.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS11335 - AMOMA-CREDIT CARD SURCHARGE

Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS11335.

La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con il quale è stata deliberata la scorrettezza della condotta, sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento, atteso l'insuccesso del tentativo di notifica del provvedimento di chiusura del procedimento PS11335, effettuato attraverso il sistema postale (prot. n. 73317 del 14 novembre 2019 e prot. n. 78747 del 9 dicembre 2019) nei confronti della società Amoma S.a.r.l., con sede legale in Ginevra (Quai Wilson, 45).

Nella sezione "pagamento sanzioni" del sito *internet* dell'Autorità (www.agcm.it) sono riportate le informazioni riguardanti le modalità di pagamento delle sanzioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PS11335 - AMOMA-CREDIT CARD SURCHARGE

Provvedimento n. 27960

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 ottobre 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall' Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Amoma S.a.r.l., in qualità di professionista ai sensi dell' art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, è una società di diritto svizzero che svolge l' attività di agenzia di viaggi *online* per la prenotazione di hotel in vari paesi del mondo attraverso la popolare piattaforma <https://www.amoma.com>.

Il professionista non ha fornito i dati relativi al proprio bilancio di esercizio.

Secondo notizie di stampa il medesimo sarebbe la terza piattaforma di prenotazione di hotel più popolare al mondo, con un fatturato di circa 500 milioni di euro nel 2017¹.

2. Associazione Centre for International Development, nel prosieguo anche C.I.D., in qualità di segnalante.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Il procedimento concerne le seguenti condotte poste in essere dal professionista nell' ambito dell' offerta di servizi turistici attraverso il sito *web* www.amoma.com, consistenti:

A) nell' applicazione, al termine del processo di prenotazione e acquisto di una camera di hotel, di commissioni aggiuntive nel caso di impiego di determinati strumenti di pagamento;

B) nell' assenza di trasparenza circa la politica di cancellazione delle prenotazioni effettuate.

¹ Cfr. doc. n. 28 dell' indice del fascicolo istruttorio.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 2 aprile 2019 è stato notificato a Amoma S.a.r.l., per il tramite del Consolato Generale d'Italia a Ginevra, l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11335 per possibile violazione degli artt. 21, 22 e 62 del Codice del Consumo.

5. In particolare, in tale sede veniva ipotizzato che:

1) il comportamento descritto al punto II, lettera A), potesse integrare una violazione degli artt. 21 e 22 e dell'art. 62 del Codice del Consumo dal momento che il professionista avrebbe applicato ai consumatori un supplemento di prezzo, direttamente collegato allo strumento di pagamento utilizzato e reso noto solo alla fine del processo di prenotazione per l'acquisto dei soggiorni in hotel.

2) la condotta descritta al punto II, lettera B), potesse integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto le condizioni di cancellazione delle prenotazioni non apparivano chiaramente comprensibili ai consumatori al momento della prenotazione.

6. La comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento è stata notificata ad Amoma S.a.r.l. il 19 luglio 2019.

7. In data 13 agosto 2019 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

8. Il professionista ha depositato una memoria il 6 settembre 2019, oltre il già decorso termine di conclusione della fase istruttoria.

9. Da notizie di stampa si è appreso che l'attività del professionista è cessata almeno a far data dal 17 settembre 2019; la stessa piattaforma non è più operativa, come emerge anche da dichiarazione pubblicata sulla *homepage* www.amoma.com/it².

2) *Le evidenze acquisite*

Le condotte oggetto del procedimento

A) Applicazione di un supplemento di prezzo in relazione allo strumento di pagamento utilizzato per l'acquisto di sistemazioni alberghiere

10. L'associazione C.I.D. e alcuni consumatori hanno lamentato l'applicazione di un supplemento di prezzo in relazione al pagamento delle strutture alberghiere con MasterCard, Visa o PayPal, circostanza che sarebbe stata resa nota solo al termine del processo di acquisto³.

11. Dall'istruttoria è emersa la presenza, nella sezione delle Condizioni generali di vendita relativa al "pagamento delle prestazioni", della seguente avvertenza: "AMOMA.com può addebitare una commissione in base al metodo di pagamento utilizzato (di seguito denominato "Metodo di pagamento"). AMOMA.com non applica commissioni del metodo di pagamento per carte personali VISA e MasterCard emesse in Europa"⁴.

12. E', altresì, emersa la mancata corrispondenza dell'importo inizialmente prospettato, ad esito dell'interrogazione della piattaforma relativamente ad una specifica camera di hotel per determinate date, con l'importo richiesto alla conclusione della procedura di prenotazione.

² Cfr. rilevazioni *web* del 17 settembre 2019; doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttorio.

³ Docc. nn. 1, 2 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁴ Docc. nn. 9 e 17 dell'indice del fascicolo istruttorio.

Segnatamente, una volta selezionati l'hotel e la tipologia di camera, dopo aver cliccato sul pulsante "prenota", il consumatore viene indirizzato sulla pagina "Dati" che riporta, sulla destra, una sezione da compilare con le generalità del consumatore e, sulla sinistra, un riquadro recante il "preventivo della prenotazione" (indirizzo della struttura, date, tipologia di camere, numero degli ospiti) ed i "dettagli del prezzo della camera" con le indicazioni "prezzo per notte" e "totale prezzo da pagare". Proseguendo con la prenotazione, cliccando sul pulsante "continua con il pagamento", il consumatore ha accesso ad una nuova pagina in cui figurano, sulla sinistra, gli illustrati "preventivo della prenotazione" e "dettagli del prezzo della camera" e, sulla destra, la sezione "Dettagli del pagamento" con l'invito a scegliere il metodo di pagamento (tra carta di credito, PayPal o bonifico). Qualora il consumatore opti per Paypal, nella sezione "dettagli del prezzo della camera" compare la dicitura "Paga con PayPal +15€" e il totale da pagare risulta incrementato di siffatto importo⁵.

13. Inoltre, dalle risultanze istruttorie⁶ è emersa la possibilità di utilizzare per la prenotazione di alcune strutture recettive, almeno a decorrere dal 7 giugno 2019, anche Sofort⁷, in relazione al quale pure è correlata l'applicazione di un supplemento di importo variabile, di cui il consumatore viene informato nella sezione "dettagli del prezzo della camera" attraverso la dicitura "Paga con Sofort + [importo variabile] €". Pertanto, anche in tal caso, il totale da pagare risulta maggiorato rispetto al prezzo inizialmente proposto.

Sul punto, lo stesso professionista ha riferito di applicare, in conformità al diritto svizzero, dei supplementi in caso di pagamento con Paypal (mezzo frequentemente utilizzato dai consumatori italiani), con carte di credito *corporate* Visa e MasterCard, messe a disposizione dei dipendenti delle relative società con Sofort (strumento alquanto residuale) e di non applicare alcun supplemento in caso di pagamento con bonifico bancario⁸.

B) Difetto di trasparenza circa la politica di cancellazione delle prenotazioni alberghiere

14. Alcuni consumatori hanno segnalato che sul sito *web* www.amoma.com non sarebbero state chiaramente esplicitate le condizioni per la cancellazione delle prenotazioni⁹.

15. Dalle evidenze raccolte nel corso dell'istruttoria, tuttavia, è emersa la presenza sia nelle Condizioni generali di vendita, sia nella pagina dedicata alle singole offerte (visualizzabile ad esito della specifica ricerca del consumatore), del regime applicabile in caso di cancellazione delle prenotazioni alberghiere¹⁰.

16. Invero, ai sensi dell'art. 7 delle menzionate Condizioni, "*Le regole applicate dall'albergo in materia di cancellazione della prenotazione vengono visualizzate nel momento in cui il cliente compila il modulo di prenotazione. Tali regole variano da un albergo all'altro e dipendono dalla data di arrivo; il cliente deve leggere attentamente ognuna di esse. Alcune prenotazioni non sono rimborsabili, a prescindere dalle circostanze, e non possono essere cancellate dopo la prenotazione.*"

⁵ Doc. n. 8 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁶ Docc. nn. 15, 16, 18 e 20 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁷ Si tratta di un servizio che consente di effettuare pagamenti mediante bonifico istantaneo, offerto dalla società Fintech svedese Klarna Bank.

⁸ Cfr. Memoria del professionista del 6 settembre 2019.

⁹ Docc. nn. 3 e 5 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁰ Docc. nn. 9 e 17 e docc. nn. 8 e 18 dell'indice del fascicolo istruttorio.

Il cliente è pregato di leggere attentamente le regole specifiche applicate in materia di cancellazione fornite da ogni albergo e pubblicate sul sito Web e le e-mail inviate riguardo alla prenotazione”.

17. Giova aggiungere che al consumatore, che abbia scelto una data località e il relativo periodo di soggiorno, viene fornito l’elenco degli hotel disponibili e che lo stesso può visualizzare, con riferimento ad ognuno di essi, la pagina recante le diverse tipologie di stanze, corredate dai relativi prezzi e dall’indicazione delle condizioni di cancellazione. Qualora il pagamento della camera prescelta sia rimborsabile, compare l’avvertenza della mancata applicazione di penalità ove la cancellazione venga effettuata entro il giorno successivo a quello della prenotazione.

Proseguendo nell’iter di prenotazione, nella pagina relativa ai “*Dettagli del pagamento*”, il consumatore è nuovamente informato della gratuità della cancellazione fino al giorno successivo a quello della prenotazione; inoltre, a decorrere dal terzo giorno successivo alla prenotazione e per un arco temporale che varia a seconda dell’hotel, è prevista una penalità pari a 40 €. Viene, poi, indicato che gli importi addebitati per la cancellazione oltre tale intervallo differiscono da hotel a hotel, potendo coincidere con il costo complessivo del soggiorno.

In ogni caso, al consumatore non è consentito finalizzare il pagamento finchè lo stesso non clicca sul quadratino recante la dicitura “*Ho letto e accetto le Condizioni di cancellazione e i termini e condizioni*”¹¹.

3) Le argomentazioni difensive del Professionista

18. Il professionista non ha replicato alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del presente procedimento. Il medesimo, poi, con nota trasmessa il 6 settembre 2019, oltre il già decorso termine di conclusione della fase istruttoria, ha confermato l’applicazione di supplementi in caso di utilizzo di alcuni strumenti di pagamento affermandone la conformità al diritto svizzero.

19. Con riferimento alla politica di cancellazione, poi, il professionista ha evidenziato di aver inserito molteplici richiami in merito al regime delle prenotazioni e che in ogni caso, prima del pagamento, viene chiesto al consumatore di dichiarare di aver preso atto delle condizioni di cancellazione.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

20. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo *internet*, in data 13 agosto 2019 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

21. Con parere pervenuto in data 3 settembre 2019, la suddetta Autorità ha osservato che, nel caso di specie, si è realizzata la piena potenzialità promozionale della comunicazione *on line* in quanto il mezzo *internet* è uno strumento idoneo a influenzare significativamente l’attuazione della pratica commerciale oggetto del procedimento.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

22. In via preliminare si rileva che, sulla base delle evidenze probatorie acquisite, quanto alla condotta *sub A)*, Amoma S.a.r.l risulta aver realizzato un’infrazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, consistente nell’applicazione, al termine del processo di prenotazione e acquisto di una

¹¹ A titolo esemplificativo cfr. doc. n. 15 dell’indice del fascicolo istruttorio.

camera di hotel, di commissioni aggiuntive nel caso di impiego di determinati strumenti di pagamento.

Per quanto concerne la condotta *sub B*), invece, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere che Amoma S.a.r.l. abbia omesso di informare i consumatori circa la propria politica di cancellazione delle prenotazioni sul proprio sito, dal momento che sia nelle Condizioni generali di vendita, sia nella pagina dedicata alle singole offerte (visualizzabile ad esito della specifica ricerca del consumatore), risulta precisato il regime di cancellazione applicabile alla specifica prenotazione alberghiera.

23. Con riferimento alla condotta *sub A*), nel corso del procedimento si è accertato che il professionista, attraverso il sito *web* <https://www.amoma.com/it>, svolge un'attività di agenzia di viaggi *online* per la prenotazione di hotel in vari paesi del mondo, mediante la sua promozione diretta ai consumatori italiani.

Al riguardo, è emerso che, laddove il consumatore effettui la ricerca di una specifica sistemazione alberghiera, il prezzo iniziale non sempre corrisponde al prezzo finale in quanto lo stesso in alcuni casi viene maggiorato in relazione all'impiego di PayPal, di carte di credito *corporate* Visa e MasterCard, di cui i dipendenti delle relative società rappresentano gli utilizzatori e di Sofort. L'importo di tale maggiorazione viene reso noto al consumatore solo nella fase finale del processo di prenotazione, nell'ambito della sezione "*dettagli del prezzo della camera*", attraverso le apposite indicazioni ("*Paga con PayPal + XY €*"; "*Paga con Sofort + XY €*"; "*Paga con carta di Credito MasterCard + XY €*" e "*Paga con carta di Credito Visa + XY €*").

Giova evidenziare che lo stesso professionista, nelle Condizioni generali di vendita, riconosce espressamente che "*AMOMA.com può addebitare una commissione in base al metodo di pagamento utilizzato (di seguito denominato "Metodo di pagamento")*".

24. La condotta sopra descritta configura una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo, dal momento che rispetto al prezzo visualizzato inizialmente, è applicata una maggiorazione collegata esclusivamente e in modo diretto alla scelta di utilizzare uno specifico strumento di pagamento.

Sul punto, il professionista sostiene la liceità della propria condotta, in quanto il diritto svizzero gli consentirebbe di applicare delle maggiorazioni per l'uso di determinati strumenti di pagamento.

Tuttavia, la condotta realizzata attraverso la versione italiana del sito *web* ha coinvolto consumatori italiani. Nel caso in esame, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal professionista, trova applicazione l'art. 62 del Codice del Consumo il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali "*non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti*".

Il divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. "PSD2"), recepita dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

In applicazione di tali norme, i venditori di beni e servizi al dettaglio, anche se hanno sede in un Paese non facente parte dell'Unione Europea, non possono applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti ai consumatori italiani che utilizzino, per effettuare le transazioni che si concludono *on line*, strumenti di pagamento quali, ad esempio, Sofort, Paypal o carte di credito e di debito, qualsiasi sia l'emittente della carta.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

25. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la condotta posta in essere in violazione del Codice del Consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

26. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa, nonché della notorietà della piattaforma.

27. Con riguardo alla gravità della violazione, si rileva che il professionista risulta essere uno dei maggiori operatori del settore, con fatturato stimato di circa 500 milioni di euro nel 2017. Inoltre, la condotta accertata, riguardando le condizioni economiche di un servizio turistico, incide su un elemento rilevante dell'offerta reclamizzata che ha un ruolo determinante ai fini dell'adozione di una scelta consapevole da parte del consumatore. Essa, inoltre, è caratterizzata da una elevata potenzialità offensiva in ragione della pervasività del mezzo di comunicazione utilizzato (*internet*), in grado di raggiungere un numero considerevole di consumatori che effettuano compravendita *online* di servizi.

28. Per quanto riguarda, poi, la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), è stata posta in essere quantomeno a decorrere dal mese di febbraio 2019¹² ed è cessata nel mese di settembre 2019¹³.

29. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritte, nonché dell'elevato grado di offensività della condotta riferita all'imposizione di sovrapprezzi in relazione all'utilizzo di determinati strumenti di pagamento, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ad Amoma S.a.r.l. nella misura di 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera A) del presente provvedimento, consistente nell'aver applicato un supplemento di prezzo in relazione allo strumento di pagamento utilizzato per l'acquisto di prenotazioni alberghiere, integra una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II, lettera A) del presente provvedimento, posta in essere da Amoma S.a.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che con riferimento alla condotta descritta al punto II, lettera A) del presente provvedimento sia irrogata ad Amoma S.a.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro).

¹² Data della prima rilevazione d'ufficio delle pagine del sito <https://www.amoma.com>: cfr. doc. n. 8 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹³ Cfr. doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttorio.

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

VARIE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E PLURIENNALE 2020-2022

Provvedimento n. 28065

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019;

VISTO il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità pubblicato nell'Edizione Speciale del Bollettino - supplemento al n. 40/2015 del 9 novembre 2015, e in particolare l'art. 17;

VISTO il comma 1 dell'articolo 5-bis, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, che ha aggiunto il comma 7-ter all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;

VISTA la delibera dell'Autorità del 7 marzo 2019 che ha confermato per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, la riduzione del contributo dello 0,025 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della medesima delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014);

VISTO il progetto di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 redatto dalla Direzione Generale Amministrazione – Direzione Bilancio e Ragioneria e presentato dal Segretario Generale;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 204 del 22 novembre 2019 con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio di previsione per l'anno 2020 e pluriennale 2020-2022;

SU PROPOSTA del Segretario Generale;

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera;

2. di pubblicare la presente delibera e lo schema del bilancio di previsione per l'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXX- N. 2 - 2020

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
